

## **CONTRATTO DI COMODATO DI UN VEICOLO ELETTRICO IN FORMA DI SPONSORIZZAZIONE**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ..... (.....) del mese di ..... in Treviso, presso la sede municipale di via Municipio 16, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

- ..... nato a ..... il ....., il quale interviene al presente atto e agisce non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della società **AUTOSTAR SPA**, con sede legale in Tavagnacco (UD) via Nazionale 13, C.F./P.I. 00672540309, come risulta dal certificato di iscrizione nella sezione ordinaria in data ..... della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pordenone-Udine agli atti del Comune di Treviso, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. .... del ....., nel prosieguo chiamato anche "comodante";

E

- ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto e agisce non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI TREVISO** con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), nella sua qualifica di Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio, conferitagli

con Decreto Sindacale prot. n. 166645 del 22.11.2018 ed ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. e degli articoli 5 e 43 del vigente Regolamento comunale dei contratti, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 389 del 24/12/2018 e della determinazione dirigenziale n. .... del ....., nel prosieguo chiamato anche “comodatario”;

**premessso che**

- la Giunta comunale, con deliberazione n. 389 del 24/12/2018, avente ad oggetto “*Comodato d’uso gratuito di un veicolo elettrico BMW i3 94ah with range extender in forma di sponsorizzazione*”, ha stabilito , fra l’altro:
  - di approvare la proposta presentata dalla società Autostar S.p.A. di comodato d’uso di un veicolo elettrico BMW i3 94ah with range extender, per un periodo di 12 mesi (eventualmente prorogabili), come da nota in atti prot. n. 171474 del 30/11/2018 e seguenti principali condizioni:
  - garantire la corretta immatricolazione del veicolo;
  - assumere tutti i costi di gestione relativi al suddetto mezzo compresi bollo/tassa di proprietà, assicurazione R.C. auto, furto, incendio e kasko, imposta di pubblicità nonché tutte le spese di manutenzione occorrenti;

- promozione dell'immagine dell'azienda mediante esposizione del logo della società sull'autoveicolo, da concordarsi con l'Ente e soggetto ad approvazione dello stesso, i cui costi saranno interamente a carico della società medesima;
- eventuale partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzati dall'Amministrazione stessa (da concordare);
- la Giunta ha, altresì, approvato il seguente messaggio e logatura da esporre sull'autoveicolo "*Autostar e Comune di Treviso per l'Ambiente*" ed ha deciso di assegnare il veicolo elettrico BMW i3 94ah with range extender al Servizio di Staff Gabinetto del Sindaco, affinché ne coordini l'utilizzo per finalità istituzionali degli uffici e degli Amministratori per l'espletamento del proprio mandato;
- con determinazione del Dirigente del Settore ICT, Smart City, Patrimonio del .....n. .... è stato approvato lo schema di contratto di comodato d'uso da stipularsi con la società Autostar S.p.A. per il veicolo elettrico BMW i3 94ah with range extender;

ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e si stipula quanto segue:

## **Articolo 1 – Oggetto e durata del comodato**

La società Autostar SpA, concede in comodato d'uso al Comune di Treviso, che come sopra rappresentato accetta, il veicolo elettrico BMW i3 94ah with range extender (di seguito anche "veicolo"), per un periodo di 12 mesi (eventualmente prorogabili) a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto e alle condizioni di seguito riportate.

## **Articolo 2 – Consegna e restituzione del veicolo**

Il veicolo verrà consegnato al comodatario presso la sede comunale di Cà Sugana di Via Municipio n. 16, entro tre giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto come risultante da apposito verbale redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le parti.

Il veicolo, alla scadenza del comodato, dovrà essere restituito al comodante nello stesso luogo in cui è avvenuta la consegna, nello stato in cui si trovava all'atto della sua consegna come risultanti da verbale sottoscritto dalle parti, fatto salvo il normale deperimento conseguente all'uso.

## **Articolo 3 – Sponsorizzazione**

Il veicolo oggetto del comodato dovrà essere, prima della consegna, personalizzato a cura e spese del Comodante, con il seguente messaggio e logatura da esporre sull'autoveicolo: "*Autostar e Comune di Treviso per l'Ambiente*". Il bozzetto deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del comodante.

#### **Articolo 4 – Oneri del comodante**

Sono a carico del comodante gli oneri connessi ai costi di gestione, ovvero:

- a) imposta di pubblicità;
- b) manutenzione ordinaria, gli interventi periodici previsti nel libretto di uso e manutenzione del veicolo, la manutenzione straordinaria, l'eventuale sostituzione degli pneumatici per la loro usura o per rispetto della normativa del codice della strada per cambio stagione, eventuali riparazioni ed ogni assistenza necessaria compreso il servizio di carro attrezzi. A tal fine per qualsiasi intervento il comodatario dovrà rivolgersi presso Autostar Spa in Via Roma, 141/a a Carità, Villorba (TV);
- c) tutti i costi di gestione di gestione relativi al mezzo compresi bollo/tassa di proprietà, assicurazione R.C., auto, furto, incendio e kasko. La copertura non opera:
  - per i danni al veicolo allorché il comodatario non fornisca dati ed elementi idonei alla ricostruzione dell'evento dannoso o all'individuazione dell'autoveicolo investitore; per danni ad oggetti e bagagli trasportati dal comodatario di sua proprietà e di proprietà di soggetti terzi;
  - qualora l'autoveicolo venga utilizzato con modalità o finalità illecite, o comunque non consentite dalla legge, dai regolamenti

e dagli usi, nonché dalla natura degli accordi contrattuali disciplinati dal presente contratto;

- se l'autoveicolo è guidato da terzi non autorizzati;
- qualora l'autoveicolo sia stato condotto da persona sotto l'influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti ovvero, più in generale, qualora chi ha condotto il veicolo risulti essere stato incapace di intendere e di volere, anche solo temporaneamente, al momento in cui si trovava alla guida;
- per danni derivati da incidenti non denunciati nel tempo e nei termini prestabiliti nelle condizioni di contratto, ovvero per danni diversi e/o ulteriori rispetto a quelli denunciati;
- per danni derivati al comodante in conseguenza dell'immobilizzo del veicolo per colpa del comodatario;
- per qualsiasi danno nei paesi non menzionati nella carta verde;
- per danni per responsabilità civile e danni a terzi e cose oltre il massimale.

#### **Articolo 5 – Sostituzione veicolo**

Nel caso in cui, durante il periodo di sponsorizzazione, il comodante provvedesse all'alienazione dell'autovettura data in dotazione all'ente, il medesimo si impegna a fornire al Comune una vettura sostitutiva che abbia le medesime caratteristiche dell'autoveicolo alienato.

## **Articolo 7 – Corrispettivo**

Al Comodante è riconosciuto, quale corrispettivo, il ritorno di immagine e la pubblicità che ne deriva dall'apposizione del messaggio pubblicitario apposto sul veicolo e l'eventuale partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzati dall'Amministrazione stessa (da concordare).

Le parti convengono nel determinare in € 13.308,00 più IVA il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni assunte in forza del presente contratto, per le quali emetteranno rispettiva fattura contestuale entro dicembre 2019. Il comodante è tenuto ad emettere fattura elettronica senza applicazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti secondo quanto previsto dalla circolare n. 27/E del 7.11.2017 dell'Agenzia delle Entrate.

## **Articolo 8 – Obblighi del comodatario**

Il Comodatario si obbliga a:

- a) utilizzare il veicolo con dovuta diligenza del buon padre di famiglia, esclusivamente per finalità istituzionali ed in particolare per incentivare la mobilità ecocompatibile ed il rispetto dell'ambiente, senza vincoli territoriali, nel rispetto delle regole del codice della strada vigenti negli stati extranazionali interessati;
- b) osservare tutte le norme sulla circolazione ed in particolare sull'abilitazione alla guida e/o impiego, nonché sulla validità ed aggiornamento della patente;

- c) non utilizzare in alcun caso il veicolo per scopi personali, né in alcun modo concederlo in godimento a terzi, dare in pegno o comunque impedire che gli altri costituiscano sullo stesso diritti reali in genere o di godimento a qualsiasi titolo, spettanti unicamente al comodante;
- d) mantenere il veicolo in buono stato di pulizia ed essere responsabile della sua custodia;
- e) usare il veicolo in conformità alla normale destinazione, adibendolo ad usi consentiti dalle licenze ed autorizzazioni, esclusa qualsiasi partecipazione del veicolo a competizioni o gare;
- f) dare immediata notizia al comodante via, posta elettronica o posta elettronica certificata, di ogni atto o fatto che possa pregiudicare i diritti del comodante stesso;
- g) comunicare al Comodante, entro 48 ore dal verificarsi di un eventuale sinistro, via posta elettronica o posta elettronica certificata, il modulo di constatazione amichevole debitamente compilato e ogni altra informazione sul sinistro stesso, oltre a trasmettere originale dell'attestazione di resa denuncia presentata alle Autorità competenti, in caso di furto o altro evento dannoso al veicolo;
- h) osservare tutte le istruzioni del libretto di "uso e manutenzione" della casa costruttrice e non manomettere i contachilometri;



i) al pagamento, per il tramite del diretto responsabile, delle eventuali sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, notificate al comodante in quanto proprietario del veicolo. A tal fine il comodante si impegna a comunicare al Comune la notifica della sanzione ricevuta entro e non oltre 3 giorni dalla notifica, al fine di consentire gli accertamenti d'ufficio e l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta come previsto dal codice della strada.

#### **Articolo 8 – Registrazione dell'atto**

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione. L'imposta di bollo è a carico del comodante.

#### **Articolo 9 – Comunicazione alle parti**

Ogni comunicazione riferita al presente contratto dovrà essere inviata:

per quanto riguarda il Comune di Treviso al Settore ICT, Smart City, Patrimonio/ Servizio Patrimonio;

per quanto riguarda Autostar S.p.A. a Ufficio Marketing;

#### **Articolo 10 – Patto di integrità**

Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di integrità in materia di contratti pubblici allegato al presente contratto quale parte integrante che si impegnano a rispettare, sottoscritto dal Comune di Treviso in data 06.04.2017.

## **Articolo 11 – Rispetto della normativa antimafia**

1. Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, si dà atto che per il presente contratto non necessita l'acquisizione della documentazione antimafia.

2. Ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione comunale si riserva di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula del contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito, e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

## **Articolo 12 – Norme finali e di rinvio**

Il presente accordo non potrà essere modificato se non previo nuovo accordo scritto tra le parti interessate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alla vigente normativa in materia.

## **Articolo 13 – Foro competente**

Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

## **Articolo 14 – Trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti saranno raccolti dal Comune di Treviso per le finalità di gestione del presente contratto e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche per l'assolvimento di obblighi di legge. L'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore ICT, Smart City, Patrimonio. Il titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Treviso (in seguito "Titolare"), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è il Segretario Generale del Comune di Treviso, via Municipio 16, Treviso, email [dpo@comune.treviso.it](mailto:dpo@comune.treviso.it).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per Autostar S.p.A.

.....

Per il Comune di Treviso

Il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio

Dott. Marcello Missaglia